

**COMUNE DI ALTISSIMO**  
**Provincia di Vicenza**

Rep. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO  
DELL'ALLOGGIO SITO AL PIANO TERRA  
IN MOLINO DI ALTISSIMO – SCUOLA MEDIA**

Tra i signori:

**CISCO Arch. ALBERTO**, Responsabile Area Tecnica, in rappresentanza del Comune di Altissimo, con sede in Via Roma n.1, Partita I.V.A.: 00519170245 – Cod. Fiscale: 00519170245, in base agli artt. 4 e 5 della convenzione stipulata in data 06.03.2007 Rep. n. 467 tra il Comune di Altissimo ed il Comune di Crespadoro per la gestione della scuola media ed impianti sportivi, che stabilisce che il Comune di Altissimo, Capo convenzione, provvede ad istruire gli atti ed i provvedimenti necessari alla manutenzione e funzionamento della scuola media ed impianti sportivi, ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 23 in data 26.04.2012, dichiarata immediatamente esecutiva, (di seguito *comodante*), e **GJERGJI SHEFKI**, nato a Durres (Albania), il 04 Giugno 1967, residente in Altissimo (VI), in Via Bauci, 26, C.F. GJR SFK 67H04 Z100R (di seguito *comodatario*), si conviene e stipula quanto segue:

- 1) Il *comodante* concede in comodato d'uso gratuito al *comodatario*, che accetta, l'immobile sito in Comune di Altissimo (VI), in Via Bauci, n. 26, piano terra, composto di n. 7 vani, oltre portico e posto auto, superficie utile mq. 82,22 circa, immobile ubicato all'interno del complesso scolastico Scuola Media Statale "G.Ungaretti", come stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale N. 23 in data 26.04.2012, e con i seguenti obblighi a carico del *comodatario*:
  - Il servizio di guardiano e di custodia dei locali scolastici e degli impianti sportivi;
  - L'apertura e la chiusura dei cancelli del complesso in occasione delle attività sportive;
  - La pulizia delle aree esterne del complesso immobiliare secondo la planimetria agli atti, compreso lo spargimento del cloruro di sodio per la difesa antighiaccio sulla rampa di accesso e sulle scale di ingresso al fabbricato;
  - La tenuta del registro di accesso ai locali degli impianti sportivi e della palestra;
  - Le spese di manutenzione ordinaria e di pulizia dell'appartamento;
  - La stipula di adeguata polizza di assicurazione per responsabilità civile e per i danni alla struttura ed impianti in dipendenza di responsabilità causata dal *comodatario* o suoi famigliari;
  - Il divieto assoluto di sub-concessione o cessione in uso ad altri, a qualsiasi titolo. Il comodante potrà accogliere nell'immobile di via Bauci n.26 concesso in comodato i propri famigliari e precisamente il coniuge ed i figli.
- 2) La durata del presente contratto è stabilita in 4 (quattro) anni, con decorrenza dal 1° Agosto 2012 e scadenza il 31 Luglio 2016. Il *comodatario*, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla restituzione dell'immobile in oggetto *al comodante* al quale, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità, è concesso di richiederne l'immediato rilascio.
- 3) Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del *comodatario*.
- 4) Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il *comodatario* dichiara di avere visitato l'immobile, del quale riconosce la conformità alle caratteristiche ed alle condizioni abitative, nonché l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti. Il *comodatario* si impegna altresì a riconsegnare l'immobile nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso.
- 5) Le spese ordinarie sostenute per il godimento dell'immobile, sono a carico esclusivo del *comodatario*. Eventuali spese straordinarie, necessarie od urgenti, saranno a carico del *comodante*.

6) Salvo il consenso scritto da parte del *comodante*, è fatto espresso divieto al *comodatario* di cedere il presente contratto, o di concedere a terzi, a qualsiasi titolo, il godimento dell'immobile. E' inoltre vietato al *comodatario* di servirsi dell'immobile per un uso diverso da quello determinato dalle parti, vale a dire alloggio residenziale. La violazione dei divieti di cui sopra, comporterà la risoluzione *ipso jure* del presente contratto ed il diritto del *comodante* di richiedere l'immediato rilascio dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.

7) Alla scadenza del contratto, le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal *comodatario* resteranno acquisite al *comodante* senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del *comodante*, fatto salvo il diritto del *comodante* di pretendere la remissione in pristino dell'immobile. L'esecuzione di lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico-edilizie produrranno *ipso jure* la risoluzione del contratto per fatto e colpa del *comodatario*. Il silenzio o l'acquiescenza del *comodante* rispetto ad un mutamento d'uso, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, non ne importano implicita accettazione, ma avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del *comodatario*.

8) È diritto del *comodante* ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso scritto. Qualora il *comodante* intenda alienare l'immobile oggetto del presente contratto, il *comodatario* dovrà lasciare visitare lo stesso.

9) Il *comodatario* garantisce il *comodante* contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa, propri, o dai famigliari o di terzi in genere e lo solleva da ogni responsabilità nei confronti propri e di terzi per eventuali danni derivanti dall'immobile in oggetto. Il *comodante* è inoltre esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio afferente all'immobile stesso, ivi compreso il riscaldamento.

10) Il *comodatario* è costituito custode dell'immobile *de quo* ed è direttamente ed esclusivamente responsabile verso il *comodante* ed i terzi per danni derivanti da spandimento di acque, fughe di gas, ecc., nonché di ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.

11) Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.

12) Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

13) A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

14) Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il *comodante* ha il proprio domicilio.

Altissimo, li \_\_\_\_\_

IL COMODANTE

\_\_\_\_\_

IL COMODATARIO

\_\_\_\_\_

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., si approvano specificatamente i seguenti articoli: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 e 14.

IL COMODANTE

\_\_\_\_\_

IL COMODATARIO

\_\_\_\_\_